



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

Giovanna Ciardi - Presidente rel.

Carlo Chiriaco - Consigliere

Sabrina Mostarda - Consigliere

nella causa civile in grado di appello n. 870/2020

All'udienza del 24.2.2023 ha emesso la seguente

SENTENZA
TRA

TERRACINA EUGENIO

rappresentato e difeso dall'avv. Daniel Del Monte

appellante

E

I.N.P.S.

rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lo Presti

appellati

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9222/2019 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

CONCLUSIONI: come da scritti in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.07.2018, Terracina Eugenio conveniva I.N.P.S. e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro e, premesso di esser venuto a conoscenza - tramite estratti di ruolo del 22.06.2018 - di cartelle esattoriali emesse a suo carico nn. 39720170016100759 000, 39720160005303173 000, 39720150008136458 000,



39720140029378382 000, 39720140015164245 000, ne domandava la sospensione dell'esecutorietà nonché, nel merito, chiedeva al Giudice adito di dichiarare la nullità e l'illegittimità dei suindicati provvedimenti, la prescrizione dei crediti e la revoca con declaratoria di nullità della intera procedura di recupero, con condanna degli Enti convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Si costituiva I.N.P.S. e, contestando integralmente il ricorso, eccepiva la tardività dell'impugnazione delle cartelle in oggetto - stante la prova della relativa notifica - l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nonché la carenza di interesse ad agire, mentre AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE restava contumace.

A definizione del procedimento, il Giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Nella parte motiva della sentenza in questa sede impugnata, infatti, si legge: *“Nel caso di specie, l’Inps, tempestivamente costituitosi, ha eccepito la regolare notifica telematica degli avvisi di addebito in oggetto producendo relative relate. Deve, pertanto, dichiararsi inammissibilità dell’opposizione proposta nel presente giudizio; considerato, infatti, che il debitore non ha impugnato le cartelle esattoriali, regolarmente notificategli, e che l’ente non ha promosso alcuna ulteriore azione nei confronti del debitore per il recupero del credito, non sussiste l’interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. all’impugnazione del ruolo.”*

Avverso tale decisione, Terracina Eugenio propone appello, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado.

Resiste con memoria I.N.P.S. contestando quanto ex adverso dedotto e, riportandosi alle eccezioni formulate nella precedente fase del giudizio, concludeva per la conferma integrale della suindicata sentenza.

Si costituisce altresì AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, eccependo preliminarmente la sua carenza di legittimazione ad agire e, in via subordinata, l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e la conseguenziale mancanza di interesse ad agire dell'appellante.

All'odierna udienza la causa è decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

L'azione proposta dall'odierno appellante deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire. Infatti, non avendo l'ente creditore notificato all'odierno appellante alcuna richiesta di pagamento delle somme indicate nell'estratto di ruolo, quest'ultimo non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnare giudizialmente il ruolo, essendo questo un mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.

Va inoltre richiamata la normativa di cui all'art.3 bis del D.L. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215/2021, che, novellando l'art.12 del D.P.R. n.602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente: *“L'estratto di*



ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui *il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.*"

Al riguardo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 26283/2022), nell'affermare che *"In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"* hanno ribadito che:

- *"La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)";*

- *"è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)";*

- *"pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, ... c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze" di chi "impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento...": in tale ipotesi il debitore può, tra l'altro, "impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può*



proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.

Le argomentazioni della Suprema Corte, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., appaiono pienamente condivisibili e, applicate alla fattispecie in esame - assorbita ogni altra questione proposta dalle parti - determinano il rigetto dell'appello.

Deve infatti escludersi l'interesse ad agire in capo all'odierno appellante non risultando ricorrere alcuna delle specifiche ipotesi normativamente previste.

Le spese di lite vanno compensate in ragione della normativa sopravvenuta e dell'intervento in materia della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In considerazione della pronuncia di rigetto, si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte

respinge l'appello;

compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 24 febbraio 2023

La Presidente est.
Giovanna Ciardi

